

RIFIUTI: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA QUADRO
Direttiva 2008/98/Ce del 19 novembre 2008, GUUE n. L 312 del 22 novembre 2008

Dopo una lunga gestazione arriva finalmente sulla Gazzetta dell'Unione europea la nuova direttiva quadro che andrà a sostituire le previgenti direttive 75/439/Cee sull'eliminazione degli oli usati, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e, soprattutto, 2006/12/Ce sui rifiuti in genere. Gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva 2008/98.

Nei prossimi numeri di ArpaRivista si tornerà certamente su questo importante provvedimento; in questa sede ci si limita a evidenziare i seguenti punti qualificanti dell'atto:

- migliore definizione delle nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, ma anche nuove definizioni come prevenzione, trattamento e riciclaggio

- fissazione di nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020

- rafforzamento delle disposizioni in materia di prevenzione, imponendo agli Stati membri l'obbligo di elaborare specifici programmi nazionali e impegnando la Commissione a fissare obiettivi in questo ambito.

A questo punto diviene evidentemente necessario un nuovo *restyling* della parte IV del Dlgs 152/2006 dedicata appunto alla gestione dei rifiuti.

NOVITÀ PER LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE

Direttiva 2008/99/Ce del 19 novembre 2008, GUUE n. L 328 del 6 dicembre 2008

Con questa nuova direttiva la Comunità obbliga gli Stati membri a inserire nella legislazione interna nuove sanzioni penali in relazione alle violazioni in materia ambientale.

È auspicabile che anche in Italia si compia finalmente un'applicazione organica di questi principi, posto che fino a oggi si è sempre affrontato il tema delle sanzioni ambientali con provvedimento "manifesto", magari condivisibili nel loro intento educativo, ma

sempre avulsi da un equilibrato ed efficace esame complessivo della materia (v. oltre il decreto legge sull'emergenza rifiuti).

Ciò di cui c'è veramente bisogno è invece un disegno di legge organico che preveda l'introduzione nel Codice penale di alcuni selezionati delitti ambientali e l'applicazione anche in questo settore della responsabilità delle persone giuridiche prevista dal Dlgs 231/2001.

Oggi, tra l'altro, essendo nel Dlgs 152/2006 quasi tutti i reati ambientali di natura "contravvenzionale", l'attività dell'Autorità giudiziaria italiana e degli organi di controllo è fortemente compromessa dai rapidi termini di prescrizione e dalla possibilità per il colpevole di estinguere il reato con una semplice oblazione.

RIFIUTI, IN ARRIVO UN REGIME SANZIONATORIO DIFFERENZIATO
Decreto legge n. 172 del 6 novembre 2008, GU n. 260 del 6 novembre 2008

Questo nuovo decreto legge sull'emergenza rifiuti in Campania, oltre a disposizioni di varia natura come gli incentivi per la realizzazione degli inceneritori, prevede un regime sanzionatorio speciale da applicarsi nei territori in cui vige "lo stato di emergenza".

Operativamente, pertanto, tale norma sostituisce in un'area territoriale determinata (o meglio determinabile) dello Stato l'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista negli articoli 255 e seguenti del Dlgs 152/2006 TUA.

Pur non riguardando il Dl 172 il solo abbandono dei rifiuti, bensì la più complessiva attività di gestione illecita, lo scarto maggiore tra il Dl in esame e il TUA è rappresentato indubbiamente proprio dalla fattispecie dell'abbandono, che passa da una sanzione meramente amministrativa a una sanzione penale, quantificata con la reclusione fino a tre anni e sei mesi nel caso di rifiuti ingombranti o pericolosi.

Sulla legittimità del decreto i primi commenti dei costituzionalisti sono stati contrastanti.

Da un lato c'è chi sostiene che tale disposizione è in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione, d'altro c'è chi ha invece evidenziato che la norma, così

come è scritta, si può potenzialmente applicare a qualsiasi area territoriale che si trovi in stato di emergenza (quindi non solo alla Campania) e pertanto non sarebbe discriminatoria.

DECRETO SULLE PILE E LA GESTIONE DEI RELATIVI RIFIUTI
Dlgs n. 188 del 20 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2006/66/Ce, GU n. 283 del 3 dicembre 2008

Il decreto legislativo stabilisce restrizioni sull'uso di sostanze pericolose nella fabbricazione e immissione sul mercato di nuove pile e accumulatori e nuovi obblighi per la gestione dei prodotti giunti a fine vita, innalzando anche le percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e riciclaggio. È previsto altresì (art. 25) uno specifico regime sanzionatorio per le infrazioni su tali materie.

MODIFICHE ALLA LEGGE ISTITUTIVA ARPA EMILIA-ROMAGNA
Legge regionale n. 17 del 29 ottobre 2008, Misure straordinarie in materia di organizzazione, BUR n. 182 del 29 ottobre 2008

La legge istitutiva di Arpa Emilia-Romagna è stata recentemente emendata su un punto specifico dall'art. 9 della Lr 17/2008 la quale, abolendo il Comitato tecnico che svolgeva le funzioni istruttorie sugli atti dell'Agenzia, ha riportato tali compiti in capo alla Direzione generale ambiente della Regione.

IL TAR SULLE EMISSIONI ODORIGENE

Sentenza Tar Emilia-Romagna n. 4454 del 24 ottobre 2008

Il Tar Emilia-Romagna, con un'interessante sentenza, ha rigettato il ricorso presentato da una ditta di compostaggio avverso il provvedimento della Provincia di Forlì-Cesena di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella parte in cui erano state introdotte misure e prescrizioni ai fini del contenimento delle emissioni odorogene.

In particolare il ricorrente contestava che, per determinare la concentrazione delle emissioni odorogene, non fosse stato utilizzato un iter valutativo adeguatamente ricostruibile.

Infatti mentre in molti paesi europei il problema delle emissioni

odorogene è già stato affrontato con l'adozione di standard e linee guida, attualmente a livello nazionale non esistono normative specifiche in materia di inquinamento olfattivo, né metodologie ufficialmente riconosciute per la misura dei livelli di odore.

L'unica regolamentazione basata sulle tecniche olfattometriche si trova nella normativa emanata dalla Regione Lombardia (*Linee guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di compostaggio*, Dgr 16 aprile 2003 n. 7/12764) la quale ha fissato il limite per le emissioni di sostanze odorogene in 300 u.o./m³. Orbene, proprio alla disciplina lombarda ha fatto riferimento la Provincia di Forlì-Cesena, su parere di Arpa Emilia-Romagna, ottenendo dal Tar il riconoscimento della legittimità del proprio operato.

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA CONFERENZA DI SERVIZI

Sentenza, Sezione VI, n. 5620 dell'11 novembre 2008

Il Consiglio di Stato con questa sentenza prende posizione sulla natura della Conferenza di Servizi e sul valore del verbale con il quale la Conferenza si conclude.

Si tratta di un caso interessante perché riferito a un settore di forte interesse ambientale come quello della bonifica dei siti contaminati. Secondo i giudici anche quando la Conferenza viene convocata in veste "decisionale" i verbali conclusivi dei lavori hanno natura meramente endoprocedimentale, con la conseguenza che devono essere comunque recepiti in un "provvedimento" finale dell'Amministrazione procedente che è l'unico atto in grado di concludere il procedimento. Pertanto viene confermato il principio in base al quale la Conferenza deve intendersi come un modulo procedimentale, e non organo collegiale che adotta provvedimenti dispositivi che vanno a sostituirsi alle competenze che il nostro ordinamento attribuisce solo all'Amministrazione che la convoca (nel caso specifico il ministero dell'Ambiente).

*A cura di Giovanni Fantini
Area Affari istituzionali e legali
Arpa Emilia-Romagna*